

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2164

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

**Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in tema di condoni fiscali**

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il Governo, fra le disposizioni di carattere finanziario, oltre alle previsioni in materia di bilancio dello Stato per il 2003 e per gli anni 2004 e 2005, ha inteso ridurre la pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economica e finanziaria.

In questo contesto si è operata una serie di condoni fiscali che in qualche modo chiudessero in maniera definitiva il contenzioso passato, in attesa dell'applicazione delle nuove aliquote.

Non si è tenuto conto, però, che nelle disposizioni approvate sussistono alcune discrasie che gravano sul contribuente desideroso di mettersi in regola con l'Amministrazione finanziaria. Ed in particolare:

1) che tutte le scadenze di cui agli articoli da 7 a 17 della citata legge n. 289 del

2002 vengono a coincidere con quelle previste per il pagamento delle imposte scaturenti da «Unico 2003»;

2) che l'onere a carico del contribuente risultante dal calcolo degli importi minimi da versare in base ai citati articoli è abbastanza rilevante;

3) che i tempi da parte dei contribuenti per poter sanare la propria posizione fiscale sono estremamente brevi e rischiano di far incorrere i contribuenti stessi in errori che porterebbero solamente ad appesantire il lavoro delle amministrazioni finanziarie;

4) che tutte le precedenti sanatorie hanno avuto un rilevante gettito anche in considerazione dei tempi sicuramente più lunghi rispetto a quelli di cui alle disposizioni in argomento;

5) che è opportuno consentire ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni previdenziali e assistenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti i termini di scadenza dei versamenti di cui agli articoli da 7 a 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissati al 16 aprile 2003, sono prorogati al 16 dicembre 2003.

Art. 2.

1. Le dichiarazioni da produrre ai sensi degli articoli da 7 a 17 della citata legge n. 289 del 2002 devono essere presentate dal 1° dicembre al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. I versamenti minimi per potere effettuare la rateizzazione delle somme dovute, in sede di presentazione delle dichiarazioni previste dai citati articoli da 7 a 17 della legge n. 289 del 2002, sono ridotti al 20 per cento dell'intero importo, sia per le persone fisiche che per gli altri soggetti d'imposta.

2. Le definizioni da rateizzare si perfezionano con versamenti in otto rate trimestrali, a decorrere dal 31 marzo 2004.

Art. 4.

1. Le somme minime fissate per la rateizzazione sono di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per tutti gli altri soggetti.

Art. 5.

1. Le società di persone che hanno prodotto dichiarazioni di sanatoria in applicazione di disposizioni di cui agli articoli da 7 a 17 della legge n. 289 del 2002, devono, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, comunicare ai soci tale intervento ed i dati relativi, per consentire agli stessi soci di presentare dichiarazioni integrative personali entro e non oltre il 28 febbraio 2004; in caso di rateizzazione dei versamenti dovuti dai predetti soci di società di persone, la prima o unica rata è corrisposta entro il 16 febbraio 2004, per un importo non inferiore a 1.000 euro; l'eventuale somma residua deve essere corrisposta in rate trimestrali successive a decorrere dal 31 maggio 2004 fino al termine ultimo massimo del 31 dicembre 2005.

Art. 6.

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 ottobre 2002 i contribuenti iscritti nella sezione dei datori di lavoro, dei commercianti e degli artigiani, nonché quelli iscritti nella sezione speciale dei lavoratori autonomi, possono definire gli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali non versati, o versati in meno od in ritardo, mediante presentazione telematica, da effettuare entro il termine del 31 dicembre 2003, di una apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché col versamento di quanto dovuto a titolo di soli contributi e premi entro lo stesso termine.

2. I contribuenti i quali, a seguito della presentazione della istanza prevista al comma 1, sono tenuti al versamento di un importo superiore a 1.000 euro, possono effettuare il pagamento di quanto dovuto mediante rateizzazione delle somme eccedenti fino a un massimo di ventiquattro rate bime-

strali di pari importo, maggiorato degli interessi del 2,5 per cento in ragione d'anno, con scadenza a decorrere dal 28 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2007.

3. I contribuenti che avessero ricevuto, entro il 31 dicembre 2002, comunicazioni di ogni tipo, ivi comprese eventuali notifiche di atti ingiuntivi e cartelle di pagamento, con richiesta, oltre che dei contributi legittimamente dovuti, di maggiorazioni a titolo di sanzioni e di interessi, possono procedere alla definizione di quanto dovuto con le modalità ed entro i termini di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

